SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 giugno 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 giugno 2004.

Misura e modalità di versamento, all'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private, del contributo dovuto, per l'anno 2004, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni, che prevede l'obbligo del pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese di assicurazione e di capitalizzazione;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e, in particolare, l'art. 25, secondo comma, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme sull'ISVAP, il quale ha previsto che il contributo è versato direttamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), istituito con l'art. 3 della suddetta legge, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno, e che lo stesso Ministro è autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, 11 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1999 ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, concernente le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza a decorrere dall'anno 2000;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2003, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento dell'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2003;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2004 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il provvedimento dell'ISVAP 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2002, con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione nella misura del 6,5 per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio 2003 dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie posti a carico delle stesse imprese;

Visto il verbale del consiglio dell'ISVAP, reso nella seduta del 29 settembre 2003, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della spesa per il 2004, pari a € 43.077.336,00;

Vista la comunicazione dell'ISVAP del 4 maggio 2004, con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2004 pari a € 36.986.131,00 con l'utilizzo integrale dell'avanzo di amministrazione definitivo dell'esercizio 2003 pari a € 5.241.205,00 e di altre entrate non contributive nonché viene reso noto l'ammontare dei premi incassati nell'anno 2003, rispettivamente dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e l'attività di sola riassicurazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2004 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del predetto decreto legislativo n. 373 del 1998, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura dello 0,42 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2003, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.

2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2004 dovuto dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attività di riassicurazione, è stabilito nella misura dello 0,10 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2003.

3. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2003 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP 20 dicembre 2002, in misura pari al 6,5 per cento dei predetti premi.

Art. 2.

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2004, di cui all'art. 1, è versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea nonché dalle imprese di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, entro il 31 luglio 2004, al netto della rata di acconto versata entro il 31 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1999.

Art. 3.

1. L'ISVAP provvede a comunicare alle singole imprese l'importo dovuto e la banca incaricata della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A06559

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ORDINANZA 26 maggio 2004.

Lavori per la costruzione della galleria Pavoncelli bis. Procedure di aggiornamento della progettazione e di affidamento. (Ordinanza n. 13).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
EX ART. 13 LEGGE N. 135/1997

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998 con il quale lo scrivente, ai sensi dell'art. 13, legge n. 135/1997, è stato nominato Commissario straordinario per la rimozione degli ostacoli connessi alla situazione di blocco dei lavori relativi alla realizzazione della galleria di Valico Pavoncelli bis;

Considerato che la realizzazione suindicata è stata affidata al Provveditorato alle OO.PP. per la Campania, con ordinanza n. 6 del 24 settembre 2001, che si è impegnato ad elaborare il nuovo progetto da porre a base di gara utilizzando la progettazione già disponibile, avvalendosi del proprio personale tecnico;

Visto il progetto redatto dal gruppo di progettazione a suo tempo costituito, avvalendosi anche di consulenze di validi professionisti e di ditte specializzate, anche in base a quanto previsto nelle ordinanze n. 7 del 13 giugno 2002 e n. 8 del 5 agosto 2002, per il completamento ed il rifacimento del progetto suindicato da porre a base di appalto in seguito ad indizione di apposita gara sulla base del quadro normativo vigente;

Ritenuto opportuno, anche su suggerimento del provveditore alle OO.PP. per la Campania, di sottoporre ad un attento esame il progetto redatto dal gruppo a suo tempo costituito alla valutazione di professionisti di chiara fama ed altamente specializzati nei settori delle gallerie - geotecnica, dell'idraulica e dell'idrogeologia;

Visti la relazione datata ottobre 2003, redatta dai suindicati professionisti, nonché i risultati degli approfondimenti effettuati sulla stessa dalla struttura di supporto dello scrivente;

Vista la relazione sullo stato della progettazione e linee guida per l'integrazione progettuale del 19 aprile 2004 redatta al termine della propria attività di istruttoria dalla struttura di supporto dello scrivente;

Considerato il livello di progettazione eseguita, la tipologia e complessità dell'intervento, le risultanze dell'esame degli atti progettuali, le problematiche esecutive evidenziate dalla elaborazione progettuale e che l'urgenza di cantierizzazione dell'intervento non consente l'effettuazione di una ulteriore campagna di indagini sull'acquifero lato Caposele sulla galleria di valico, con particolare riferimento alla problematica del tratto allagato;

Considerato che la definizione progettuale raggiunta consente, con la sola eccezione del «tratto allagato», di addivenire ad una valutazione della spesa di livello definitivo per il 90% circa delle opere da realizzarsi complessivamente, a garanzia dell'amministrazione nell'individuazione dei limiti di spesa e delle variabili economiche nell'ambito dei criteri di aggiudicazione;

Considerato che la problematica del «tratto allagato» richiede ulteriori approfondimenti anche mediante un confronto tra scelte tecniche differenziate e che la propria definizione tecnico-economica non può essere trattata separatamente rispetto al complesso degli interventi principali condizionandone la funzionalità;

Ritenuto pertanto, opportuno adottare, una procedura di scelta del contraente a mezzo di appalto-concorso con l'onere a carico delle ditte concorrenti, oltre che della realizzazione dell'opera, della progettazione definitiva ed esecutiva per le opere non progettate a livello definitivo, della progettazione esecutiva per quelle progettate a livello definitivo, con la possibilità di introdurre proposte migliorative in sede di offerta;

Ritenuto altresì, possibile una tale evenienza in considerazione della circostanza che le ditte concorrenti, avvalendosi delle proprie strutture tecniche, possono provvedere, dopo aver eseguito studi ed approfondimenti in merito alla natura dei suoli oggetto di indagine, a completare il progetto posto a base di appalto anche con l'utilizzo degli accertamenti e consulenze già acquisite;

Considerato che la procedura di cui alla presente ordinanza consente la rapida cantierizzazione dell'intervento;

Ritenuto il progetto elaborato idoneo alla indizione di una gara di appalto del tipo individuato con gli opportuni correttivi ai fini dell'approntamento della documentazione a base di appalto da introdurre a cura del gruppo di progettazione, secondo le indicazioni di un qualificato gruppo di supporto, costituito dagli stessi professionisti a suo tempo incaricati dal provveditorato, che rielaborerà parte della documentazione progettuale stessa;

Vista la propria ordinanza n. 9 del 22 novembre 2002, relativa alle procedure di pubblicità e di approvazione tecnico economica del progetto da sottoporre a gara di appalto da parte del CTA del provveditorato OO.PP. della Campania;

Considerato infine, che la presente ordinanza, nell'esclusivo interesse dell'erario, è dettata dalla necessità comunque di utilizzare la rilevante mole di attività eseguite dal gruppo di lavoro che ha progettato a livello definitivo la maggior parte dell'opera da porre a base di appalto con l'indizione di una gara avente caratteristiche particolari;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge ed in deroga ad ogni contraria disposizione legislativa;

Decreta:

1) è disposta l'esecuzione dell'integrazione progettuale dell'elaborato predisposto dal gruppo di lavoro del provveditorato OO.PP. della Campania, sulla base di quanto esposto nella «Relazione sullo stato della progettazione della galleria Pavoncelli bis e linee guida per l'integrazione progettuale e di quanto previsto nella presente ordinanza, al fine di produrre un elaborato idoneo all'esperimento di gara con procedura di scelta del contraente mediante appalto-concorso, con l'onere a carico delle ditte concorrenti, oltre che della realizzazióne dell'opera, della progettazione definitiva ed esecutiva per le opere non progettate a livello definitivo, della progettazione esecutiva per quelle progettate a livello definitivo, con la possibilità di introdurre proposte migliorative in sede di offerta;

2) per il buon fine della detta integrazione progettuale è costituito un gruppo di supporto al gruppo di lavoro del provveditorato, costituito dai professori dott. ing. Adolfo Colombo (coordinatore), Ugo Majone e Alberto Prestininzi, che, ciascuno per le proprie competenze specifiche (tecniche costruttive delle gallerie-geotecnica, idraulica e costruzioni idrauliche, geotecnica e idrogeologia) e congiuntamente, per gli aspetti di carattere generale, effettueranno collaborazione professionale in forma disgiunta, ma con responsabilità solidale con il gruppo di lavoro del Provveditorato; i documenti prodotti dal gruppo di lavoro nell'ambito di tale collaborazione saranno firmati in segno di condivisione senza riserve dai professionisti, che vengono incaricati con separate note a firma dello scrivente;

3) il gruppo di lavoro del Provveditorato, in base alla citata «Relazione», apporterà le necessarie modifiche ed integrazioni agli elaborati progettuali secondo le indicazioni del gruppo di supporto. Il coordinatore del gruppo di supporto assicurerà il coordinamento tra il gruppo stesso ed il gruppo di lavoro del Provveditorato, per il tramite del provveditore e del responsabile del procedimento;

4) particolare attenzione dovrà essere data, in occasione dell'integrazione progettuale, alla definizione degli elementi contrattuali, di quelli di offerta e di quelli di valutazione delle offerte, nell'ottica della massima garanzia dell'amministrazione nell'esecuzione del contratto di appalto. Per le opere definite a livello di progetto preliminare (tratto di galleria allegata), la base finanziaria d'appalto dovrà comprendere l'onere per la realizzazione dei lavori occorrenti, per la progettazione definitiva, ed esecutiva, nonché per le ulteriori indagini e studi necessari per la realizzazione dei progetti predetti.

Per tutte le altre opere definite a livello di progetto definitivo, la base di appalto dovrà comprendere l'onere per la realizzazione dei lavori e la progettazione esecutiva.

Per la definizione dei detti elementi, delle opportune clausole contrattuali che consentano di garantire il rispetto delle previsioni economiche di progetto e di eliminare o ridurre il ricorso a varianti, nonché delle variabili economiche dell'offerta nell'ambito dei criteri di aggiudicazione, il sottoscritto si riserva di impartire opportuni indirizzi, nel corso della rielaborazione del progetto, in base alle indicazioni del gruppo di supporto e del provveditore, che emergeranno da tale rielaborazione.

L'integrazione progettuale dovrà essere ultimata entro tre mesi dalla data della presente ordinanza.

5) il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania è autorizzato, in relazione alla integrazione progettuale di cui alla presente ordinanza, a proseguire, anche sulla base di quanto previsto nelle citate ordinanze n. 7 ed 8 del sottoscritto, le attività complementari necessarie, comprese quelle di messa in sicurezza delle opere realizzate;

6) il provveditore alle OO.PP. per la Campania, dopo l'aggiornamento progettuale di cui sopra, provvederà a sottoporre tempestivamente l'elaborato in parola al parere del Comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle OO.PP della Campania, in conformità alle procedure previste dall'art. 4 della ordinanza n. 9 del 22 novembre 2002 del sottoscritto.

Il responsabile del procedimento provvederà, preventivamente alla sottoposizione dell'elaborato al C.T.A., anche in deroga alle norme vigenti (riguardando. sostanzialmente, le integrazioni progettuali, di cui sopra, modalità esecutive), ad emettere, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, avviso di procedimento ai proprietari eventualmente interessati da occupazione ovvero da espropri di suoli privati, ad acquisire i pareri e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, ripetendo, se del caso, anche la procedura di compatibilità urbanistica con le modalità recate dalla legge n. 340/2000, ovvero convocando apposita conferenza di servizio, nelle more del completamento degli elaborati di carattere amministrativo contabile e della sottoposizione al parere del C.T.A.;

7) il provveditorato alle OO.PP. della Campania, una volta ottenuto il parere tecnico-economico favorevole da parte del C.T.A., avvierà la procedura di ricerca dell'altro contraente.

I termini per l'istanza di richiesta di invito ovvero per la presentazione delle offerte sono stabiliti dagli art. 79 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Sono rimessi al provveditore alle OO.PP. per la Campania l'accertamento della sussistenza, anche nel corso dell'elaborazione progettuale, delle condizioni per l'emissione della comunicazione di preinformazione e la pubblicazione della stessa, prevista dall'art. 79, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

L'importo inserito nel bando di gara, per il solo tratto di galleria allagata, per la quale è la progettazione è da considerarsi preliminare, può essere aggiudicato entro il limite massimo del 20% in più ed in meno di quello emergente dai relativi elaborati progettuali.

Pertanto i requisiti di partecipazione, anche in deroga alle normative vigenti, vanno stabiliti, per quanto concerne l'individuazione dell'importo totale delle opere a base di appalto, aggiungendo all'importo massimo predetto (tratto allagato) quello individuato

nell'ambito della progettazione definitiva per le rimanenti opere, al fine di accelerare i tempi per la cantierizzazione dell'intervento.

8) l'A.Q.P. S.p.a., nelle more di attuazione dell'ordinanza n. 10 del 18 aprile 2003 del sottoscritto, continuerà a provvedere ai pagamenti agli aventi titolo per l'esecuzione delle attività necessarie al completamento della rielaborazione progettuale e, comunque, connesse, sulla base dei titoli che gli saranno trasmessi dal Provveditorato OO.PP. della Campania.

In particolare tali titoli riguarderanno le anticipazioni sulle competenze professionali del gruppo di supporto, maturate nel corso della rielaborazione progettuale, sui compensi spettanti ai componenti il gruppo di lavoro del Ministero, (questi ultimi determinati in base all'art. 9 dell'ordinanza n. 9 del 24 giugno 2001 del sottoscritto), nonché, successivamente all'avvenuta acquisizione del parere positivo tecnico-amministrativo del C.T.A., i relativi saldi;

9) copia della presente sarà inviata alla regione Puglia, all'A.Q.P. S.p.a., al Ministero per le infrastrutture e trasporti, al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 maggio 2004

Il commissario straordinario: PALUMBO

04A06560

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2004.

Proroga temporanea dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti sostanze attive, iscritte nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato, sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;

Viste le domande presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni, al fine di ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti di cui trattasi;

Visti i decreti di recepimento delle direttive di iscrizione in allegato I della citata direttiva 91/414/CEE di alcune delle sostanze attive componenti, al termine dell'*iter* di revisione europea;

Considerati i tempi tecnici per procedere alle conseguenti verifiche di adeguamento alle nuove condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il periodo necessario per procedere alla verifica delle sue condizioni di autorizzazione;

Ritenuto di dover comunque garantire la continuità delle registrazioni concedendo una proroga delle autorizzazioni a suo tempo concesse in attesa della conclusione delle verifiche di adeguamento ora in corso;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, sono prorogate fino al 31 dicembre 2005.

Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti di cui trattasi, fatto comunque salvo il loro adeguamento nell'ambito della riclassificazione in attuazione del decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, che recepisce le direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, nonché delle verifiche attualmente in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZE ATTIVE ISCRITTE IN ALLEGATO I DECRETO LEGISLATIVO N. 194/1995 CON SCADENZA 2004 E CON AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 31 DICEMBRE 2005:

prodotto	n reg	impresa
GLYGRAN	10069	AUSTRITAL LTD
RASIKAL ULTRA	10998	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
BITAM BLU	8590	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
BITAM D	8589	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
BEST	8592	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
GOLTIX TRIPLE LIQUIDO	8616	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
GLYFOS ULTRA	10209	CHEMINOVA A/S
KLARO ULTRA	10456	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
MASTIFF ULTRA	10509	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
GLIFO 41	9330	CIFO S.P.A.
HOPPER BIOFLUID	10102	DOW AGROSCIENCES B.V.
SETTER	10260	DOW AGROSCIENCES B.V.
FAVORIT	10050	ERREGI S.R.L.
ETOSATE 500	8483	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
CONTATTO DUE	8484	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
BIETOSATE SC	10608	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
BETAGOL COMBI	10156	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
TORNADO COMBI	10165	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
CONTATTO PIU'	8620	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
EXACT	8509	ITAL AGRO S.R.L.
EKOTRIN FL	9308	ITAL AGRO S.R.L.
SELEX	10068	ITAL AGRO S.R.L.
GLYFOKOL	8499	KOLLANT S.P.A.
SVELLER	9989	LINFA S.P.A. CURA DEL VERDE
CONFIDOR SUPRA 100 EC	10927	MAGAN ITALIA SRL
GOLTIX TRIPLE WG	8522	MAGAN ITALIA SRL
GOLTIX MIX	8570	MAGAN ITALIA SRL
GOLTIX T	8571	MAGAN ITALIA SRL
GLIPHOGAN DRY	8508	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.
KESHET SC	8507	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
ROUNDUP RTU	8565	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
DICOPUR COMBI	10220	NUFARM GMBH & CO KG
DICOPUR 720 SL	10221	NUFARM GMBH & CO KG
BATON 800 SP	10217	NUFARM GMBH & CO KG
TORNADO 700 SG	10218	NUFARM GMBH & CO KG
LENTEMUL D	10219	NUFARM GMBH & CO KG
SCOTTS WEEDCONTROL	10005	SCOTTS INTERNATIONAL B.V.
KARATE ZEON	10944	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
TECOGLIF	8575	TECOMAG S.R.L.
VEBIGLYF	10424	VEBI S.A.S.
SELECTER	10168	WOLF ITALIA S.R.L.

04A06533

DECRETO 31 maggio 2004.

Proroga temporanea dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la direttiva 91/414/CEE, art. 8, paragrafo 2, che definisce norme transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla base della normativa nazionale;

Visto l'art. 1 del regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2005 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 3600/92/CEE e nel regolamento 451/200/CE;

Visto l'art. 1 del citato regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 1490/2002/CE;

Vista la decisione 2003/565/CE del 25 luglio 2003, che prolunga fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 1112/2002/CE;

Considerato che l'applicazione della normativa è consentita solo per quei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea;

Ritenuto che alcuni prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea possono usufruire di una proroga fino al 31 dicembre 2005, in conformità al parere espresso in data 10 febbraio 2003 dall'ufficio legislativo di questo Ministero;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;

Viste le domande presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni al fine di ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto di poter applicare la tariffa minima di € 258,23, prevista nel decreto ministeriale dell'8 luglio 1999, in quanto la concessione della proroga di cui trattasi comporta una procedura di mera verifica amministrativa e successiva decretazione;

Visti i relativi versamenti effettuati ai sensi del citato decreto ministeriale dalle imprese interessate;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, sono prorogate fino al 31 dicembre 2005.

Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento di tali prodotti alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive in essi contenute, attualmente in corso, ed alla loro riclassificazione in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, che recepisce le direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI IN SCADENZA NEL 2004 E CON AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 31 DICEMBRE 2005:

prodotto	n reg.	data reg.	impresa
FOSIM COMBI	10073	06/07/99	AGRIMIX S.R.L.
AGRIZEB 80	9468	13/01/98	AGRIMPORT S.P.A.
ETEDOR	10033	24/05/99	AGRIMPORT S.P.A.
EKORAM DF	9222	28/04/97	AGRIMPORT S.P.A.
FENGOLD MICRO	10294	03/02/00	AGRIMPORT S.P.A.
EPAL 80	9469	13/01/98	AGRIMPORT S.P.A.
BIKI	9060	31/12/96	AGROQUALITA' S.R.L.
BETAGOL DF	10238	20/12/99	AGROQUALITA' S.R.L.
CYPRUS DF	10671	29/12/00	AGROSOL S.R.L.
PYRETHRIN	10670	29/12/00	AGROSOL S.R.L.
OMEGA	10194	11/11/99	AGROSOL S.R.L.
CYPRUS	9566	23/03/98	AGROSOL S.R.L.
VISION	10025	04/05/99	BASF AGRO S.P.A.
BIOPOWER	11059	24/10/01	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
FOLICUR WG	8498	30/03/94	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
WHAM! 36 EC	10091	13/07/99	CEDAR CHEMICAL ITALY S.R.L.
WHAM 48 FL	10160	20/09/99	CEDAR CHEMICAL ITALY S.R.L.
PROXAN SL	11313	09/0502	CHEMIA S.P.A.
METER WG	11314	09/05/02	CHEMIA S.P.A.
SMART EW	9949	10/12/99	CHEMINOVA A/S
AFD 25	10309	03/02/00	CIFO S.P.A.
ERBASTOP	9329	12/09/97	CIFO S.P.A.
AMPELOSAN CR 4,2-40	9396	15/10/97	DOW AGROSCIENCES B.V.
GURU 30 WP	9998	29/03/99	DOW AGROSCIENCES B.V.
ALISE' 75 WG	10540	22/06/00	DOW AGROSCIENCES B.V.
GALLANT WINNER	9996	22/03/99	DOW AGROSCIENCES B.V.
DIRIS NOVEL FLO	9943	12/02/99	DOW AGROSCIENCES B.V.
CURZATE DF	10596	06/09/99	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
VALTOR 35 MICRO	10609	18/10/00	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
BETATRON 70 WDG	9104	29/01/97	GENETTI S.A.S.
COVER	10459	19/04/00	GREEN RAVENNA S.R.L.
OAK	10462	19/04/00	GREEN RAVENNA S.R.L.
FUNGI PROX 50	10258	10/01/00	GUABER S.P.A.
TRIA WDG	10764	23/03/01	GUABER S.P.A.
OSSICLORAME SAM 50	8559	03/12/94	INDUSTRIA CHIMICA SCARMAGNAN
RIDOX 40 WG	10200	02/09/99	ISAGRO COPPER S.R.L.
KENTAN 40 WG	10150	15/09/99	ISAGRO COPPER S.R.L.
RAMEZIN 4/40 NC	11357	05/06/02	ISAGRO ITALIA S.R.L.
SINIS WG	10201	02/12//99	ISAGRO ITALIA S.R.L.
RAMEDIT COMBI S	9169	17/03/97	ISAGRO S.P.A.
CARLIT	9978	05/03/99	ISAGRO S.P.A.
MALITALN EW	10147	15/09/99	ITAL AGRO S.R.L.
DISERGREEN	10620	06/11/00	PRO.PHY.M SAR
DICOPROP	9887	15/01/99	PRO.PHY.M SAR
NIBER WG	10282	13/01/00	SIAPA S.R.L.
TURBOCHARGE	9965	25/02/99	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.

04A06534

DECRETO 31 maggio 2004.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario «Silkel PB».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto datato 3 dicembre 1994, n. 8560, e le successive modifiche, di cui l'ultima in data 3 dicembre 2003, con il quale l'Impresa Siapa S.r.l., con sede legale in Milano, via Felice Casati n. 20, è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario classificato nocivo, denominato «Silkel PB» fino al 3 dicembre 2004;

Vista la nota presentata in data 13 maggio 2004 con la quale l'Impresa Siapa S.r.l., ha comunicato la rinuncia al rinnovo della registrazione;

Ritenuto di procedere alla revoca della registrazione del prodotto di cui trattasi, a partire dalla sua data di scadenza;

Decreta:

1. È revocata, a partire dal 3 dicembre 2004, l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario denominato SILKEL PB, registrato al n. 8560 con decreto in data 3 dicembre 1994, a nome dell'Impresa Siapa S.r.l., con sede legale in Milano, via Felice Casati n. 20.

2. È consentito l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio entro il periodo di dodici mesi a far data dal 3 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: MARABELLI

04A06535

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 giugno 2004.

Costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti, finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, mediante l'uso di tecnologie digitali.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il protocollo di intesa siglato il 17 marzo 2003 tra il Ministro delle attività produttive e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie diretto a sviluppare iniziative congiunte per promuovere l'innovazione tra piccole e medie imprese;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2003 dal titolo «Politica dell'innovazione: aggiornare l'approccio dell'Unione europea nel contesto della strategia di Lisbona» (COM(2003)1 12 def.);

Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 15, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto l'art. 27, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca»;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 28 maggio 2004 concernente l'utilizzo del «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»;

Vista la disponibilità del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ad utilizzare l'importo di € 60.000.000,00 nel triennio 2004-2006;

Considerata l'opportunità di favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese che intendano effettuare programmi di investimento in innovazioni di processo e di prodotto mediante l'uso di tecnologie digitali;

Decretano:

Art. 1.

Risorse

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una sezione speciale cui sono destinate le risorse di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per un importo pari a € 20.000.000,00 per l'anno 2004, € 20.000.000,00 per l'anno 2005, € 20.000.000,00 per l'anno 2006.

Art. 2.

Finalità dell'intervento

1. La sezione speciale di cui all'art. 1 riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti di durata non inferiore a trentasei mesi e non superiore a dieci anni concessi a piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, di seguito PMI, a fronte di programmi di investimento, come definiti dal citato regolamento (CE) n. 70/2001, finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l'uso di tecnologie digitali.

2. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere finalizzati ad innovazioni, attraverso applicazioni tecnologiche digitali, di prodotti, di servizi e di processi aziendali: organizzazione, ideazione, produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione.

3. Le PMI possono essere ammesse alla garanzia della sezione speciale di cui all'art. 1 fino ad un limite massimo, riferito all'importo del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia, di € 200.000,00 per singola impresa.

Art. 3.

Criteri e modalità di concessione delle garanzie

1. I criteri e le modalità per la concessione delle garanzie a valere sulla sezione speciale di cui all'art. 1 sono approvati dal Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Nell'ambito di tale Comitato il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nomina un membro in sua rappresentanza.

Art. 4.

Garanzia diretta

1. La garanzia diretta è concessa, a titolo gratuito, alle banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993.

2. La garanzia è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa sui finanziamenti di cui all'art. 2 in misura non superiore all'80% dell'importo di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino all'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle PMI.

3. Sulla quota di finanziamento garantita dalla sezione speciale di cui all'art. 1 non può essere acquisita alcuna altra garanzia.

4. In caso di inadempienza delle PMI i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento dovuto, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle PMI per le somme da esso pagate.

Art. 5.

Controgaranzia

1. La controgaranzia è concessa, a titolo gratuito, ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito Confidi, e ai fondi di garanzia gestiti da banche, da intermediari o da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito Altri fondi di garanzia, a condizione che la garanzia dei Confidi e degli altri fondi di garanzia sia stata concessa con i medesimi requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione di cui all'art. 4.

2. La controgaranzia è concessa ai Confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90% dell'importo da essi garantito sui finanziamenti di cui all'art. 2. Entro tale limite, la controgaranzia copre fino al 90% della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia.

3. Ai fini dell'ammissione alla controgaranzia, il prezzo richiesto alle PMI dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia per il rilascio della garanzia non può essere superiore alle spese di istruttoria dell'operazione e alla remunerazione del rischio, limitatamente all'importo del finanziamento non coperto dalla controgaranzia.

4. La controgaranzia è escutibile, in caso di inadempimento delle PMI, a semplice richiesta dei Confidi e degli altri fondi di garanzia ammessi all'intervento che hanno pagato il debito garantito, ovvero direttamente su domanda dei soggetti finanziatori nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei Confidi e degli altri fondi di garanzia. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento in luogo dei Confidi o degli altri fondi di garanzia a fronte della controgaranzia prestata, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul debitore principale per le somme dovute.

Art. 6.

Oneri di gestione dell'intervento

1. I corrispettivi a favore del gestore del Fondo per le attività di gestione della sezione speciale di cui all'art. 1 sono fissati con atto integrativo alla convenzione del 7 settembre 1999 stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il gestore del Fondo, tenuto conto di quelli

già previsti nella citata convenzione, come integrata con atto aggiuntivo del 18 febbraio 2003, e sono imputati alla sezione speciale di cui all'art. 1.

2. I compensi riconosciuti al membro del Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie ai sensi dell'art. 3, sono imputati alla sezione speciale di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2004

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

04A06532

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 giugno 2004.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma».

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Parma» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini «Colli di Parma» in data 20 marzo 2000 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982 e successive modifiche;

Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2002, recante modificazione al disciplinare di produzione sopracitato;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» intesa ad ottenere l'inclusione di parte del territorio amministrativo del comune di Neviano degli Arduini, in provincia di Parma, nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma»;

Viste la risultanze della pubblica audizione, concernenti la predetta istanza, nel corso della quale, da parte della Federazione provinciale coltivatori diretti di Parma, è stata avanzata richiesta di inclusione di alcuni territori dei comuni di Traversetolo e Lesignano de' Bagni, in provincia di Parma, nella zona di produzione sopra citata;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulle sopracitate istanze;

Vista la relazione della commissione tecnica costituita dalla regione Emilia-Romagna e dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, in merito alla sussistenza dei requisiti previsti per l'inclusione di parte del territorio del comune di Neviano degli Arduini e di una parte ulteriore del territorio dei comuni di Traversetolo e Lesignano de' Bagni nella zona di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Parma»;

Vista la delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del Consorzio di tutela dei vini «Colli di Parma»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle predette istanze e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Parma» formulati dal Comitato stesso nella riunione del 27 maggio 2004;

Ritenuto di dover accogliere le istanze degli interessati relative all'inserimento di parte del territorio del comune di Neviano degli Arduini e di una parte ulteriore del territorio dei comuni di Traversetolo e Lesignano de' Bagni nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma»;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma»;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma», approvato con decreto direttoriale 7 ottobre 2002, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.

Art. 2.

1. I soggetti dei comuni di Neviano degli Arduini, Traversetolo e Lesignano de' Bagni, tutti in provincia di Parma, interessati dal presente decreto di modifica e che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2004, i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Colli di Parma», entro sessanta, giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2004, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» provenienti da vigneti localizzati nei territori amministrativi dei comuni di Neviano degli Arduini, Traversetolo e Lesignano de' Bagni, interessati dal presente decreto, di cui ai precedenti articoli, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione annesso al decreto direttoriale 7 ottobre 2002 e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 del sopracitato disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli di Parma» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione annesso al decreto direttoriale 7 ottobre 2002 e nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 17 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «COLLI DI PARMA»

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla preparazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» comprende il territorio collinare della provincia di Parma, includendo in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Sala Baganza, Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano dé Bagni, Medesano, Neviano Arduini, Noceto, Salsomaggiore Terme, Terenzo, Traversetolo e Varano dé Melegari.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal ponte sul torrente Enza, che identifica il confine tra le province di Parma e di Reggio Emilia, in prossimità del centro abitato di S. Polo d'Enza in Caviano sulla strada per Traversetolo, il limite segue tale strada in direzione ovest fino a raggiungere Traversetolo, da questo centro abitato segue la strada verso nord-ovest costeggiando C. Zubani, Garavelli, attraversa Bannone e raggiunge Riviera a quota 173, poi segue la strada Pedomontana fino all'altezza di Villa Magnani. Da questo punto prosegue verso sud, percorrendo via Delle Coste, per un breve tratto, indi verso ovest lungo la Canaletta e prosegue fino ad incrociare una strada all'altezza del «Fondo di Casa». Da questo punto prosegue lungo la stessa strada in direzione sud, verso S. Maria del Piano, fino a raggiungere l'incrocio con un'altra strada comunale in località «Case de Fusari» a quota 196. Da Case Fusari segue in direzione sud ovest fino a «Santa Maria del Piano», la attraversa ed in uscita raggiunge a quota 207 la strada la Strada Provinciale di Lesignano dè Bagni, la percorre in direzione sud-est, fino a raggiungere quest'ultimo centro abitato, superandolo prende in direzione ovest la strada che passa per la quota 218, dove attraversa fosso Olivetti e proseguendo in prossimità della quota 219 raggiunge Can. le Maggiore. Segue questi fino alla confluenza con il torrente Parma, lo risale e, giunto al ponte di Langhirano, prende ad ovest, costeggia a nord-est l'abitato del comune per seguire in direzione nord la strada che attraversata Torrechiara raggiunge Pilastro (quota 176). Da Pilastro segue in direzione nord-ovest la strada per Felino, lo costeggia a sud e in prossimità della quota 188 prosegue per la strada che in direzione sud-ovest attraverso le quote 202, 214, 217 raggiunge C. Fontana (quota 220) da dove in direzione nord-ovest attraversa l'abitato di S. Michele dé Gatti e raggiunge in prossimità del km 10,100 quella che conduce a Marzolara, segue tale strada in direzione sud-ovest sino a Ceretolo (quota 282) da dove attraversa in direzione nord-ovest il torrente Baganza raggiungendo quota 264 sulla strada per S. Vitale Baganza, la segue verso nord-est, supera tale centro abitato e proseguendo tocca C. dei Pittori e le quote 209, 202, 192, 186, Riva Alta, quota 170 di Sala Baganza; costeggia questo centro abitato ad ovest, ed in uscita dal medesimo in direzione nord segue la strada per la Torre, attraversa Basso ed a quota 124, piegando verso nord-ovest raggiunge Collecchio. Da Collecchio segue in direzione sud-ovest la strada statale n. 62 fino a raggiungere Fornovo di Taro da dove, attraversati alla confluenza il fiume Taro i il torrente Ceno, raggiunge Ramiola.

Da Ramiola segue in direzione nord-est la strada che costeggia il fiume Taro, attraversa Medesano e alla Cornaccina (quota 139) in prossimità del km 8,400 segue la strada che in direzione ovest attraversa il torrente Recchio e raggiunge quella che costeggia ad ovest questo corso d'acqua, la percorre in direzione nord, passando per le quote 126, 129, 125, 107 e 101, fino a Gatto Gambarone (quota 95) da dove segue la strada verso ovest lambendo l'oratorio delle Cascine e

per le quote 99, 103, 110, 112, 113 e 103 raggiunge, in prossimità di La Marchesa (quota 121) la strada che in direzione nord-est giunge a Salda Grande e a quota 88 dopo aver toccato quota 108 e 105; da quota 88 prosegue per la strada che in direzione nord-ovest porta ad Asilo S. Antonio, lo costeggia e per le Ghiarine raggiunge S. Margherita. Segue quindi la strada a nord di S. Margherita e in direzione ovest raggiunge a quota 79 il torrente Rovacchia, lo supera e dopo cieca m 600 (quota 79) piega in direzione ovest e prosegue per la strada che toccando le quote 82, 91, e 87 attraversa Lodesana e superata la ferrovia (quota 102) raggiunge a quota 94 la strada statale n. 9-bis, prosegue lungo questa in direzione sud-ovest ed in prossimità del km 4,500 segue la strada verso ovest toccando Predella, S. Nicomede, C. Vernazza e Le Piane da dove tagliando verso nord raggiunge quota 148 sulla strada che, proseguendo verso nord, incrocia il torrente Stirone.

Segue in direzione sud-ovest il torrente Stirone che identifica il confine tra la provincia di Piacenza e di Parma fino ad incontrare il confine sud di Salsomaggiore Terme, prosegue lungo questi verso sud-est, ed all'incrocio con quello di Medesano segue verso sud il confine di tale comune, quindi per breve tratto in direzione ovest (quota 472) segue quello di Pellegrino Parmense in direzione ovest fino ad incrociare la strada all'altezza del p.zo Colombara (km 6,300) prosegue lungo questa in direzione sud, attraversa Scarampi e raggiunge il centro abitato di Varano dé Melegari prende poi la strada verso ovest per Serravalle ed al km 12 circa prosegue lungo quella che in direzione sud attraversa il torrente Ceno (quota 214) e quindi prosegue sulla medesima in direzione est ed in prossimità di Azzano incrocia il confine comunale di Varano dé Melegari, lungo questi prosegue verso nord e piega verso est e sud-est, fino a raggiungere la quota 362 all'altezza di Cozzano, e da quota 362 segue la strada che attraversato Cozzano alla quota 306, prosegue sempre in direzione est, attraversa la strada per Oriano e raggiunge, passando in prossimità di C. Pietra di Taro il fiume Taro, risale questi in direzione sud-ovest lungo il confine di Rubbiano fino a giungere in prossimità Bocchetto, laddove piega verso sud-est e poi nord-est lungo lo stesso confine di Rubbiano raggiungendo la strada per Calestano in prossimità del torrente Sporzana.

Prosegue in direzione sud lungo tale strada, costeggia ad ovest Lesignano dé Palmia, giunge a Calestano. Da Calestano segue in direzione nord, prima strada per Marzolara che costeggia il torrente Baganza per breve tratto, e quindi, in direzione sud-est segue quella che, costeggiando il R. Moneglia attraversa lano e Fragnolo e prosegue in direzione sud-est toccando le quote 760 e 818, fino ad incrociare, in prossimità della quota 847, il confine comunale di Langhirano che segue in direzione sud- est fino all'incrocio con il torrente Parma, attraversa il ponte sul torrente Parma sino alla località Capoponte. Da qui segue il Torrente «Parmozza» in direzione sud-est, fino alla località «Lago» a quota 420 dove si congiunge con il Torrente «Parma», la supera per un breve tratto e segue verso ovest il Rio Toccana fino a quota 475. Da qui prosegue verso sud-ovest fino ad incrociare la strada Boschetto-Mussatico, la segue per un breve tratto fino a Case Fattorie e da qui prosegue fino all'altezza della località «Le Latte di sopra».

Da questo prosegue in direzione nord-ovest fino a congiungersi con una strada secondaria a quota 573; prosegue verso sud per Case Bernini, le Parmozze e località «La stalla», fino a congiungersi con la strada Antognola-Vezzano. Da qui prosegue per brevissimo tratto verso est, poi si ricongiunge con la stessa strada e la segue nuovamente fino a quota 590. Da questo punto prosegue in direzione ovest fino a raggiungere la strada Lagrimone-Campora, l'attraversa a quota 673 e prosegue in direzione nord-est, fino a congiungersi con Rio Roccandone, lo segue per breve tratto e poi prosegue verso ovest fino a raggiungere la località Monte Fuso da dove prosegue verso sud-est, fino a raggiungere la strada Lagrimone-Scurano a quota 923. Da qui attraversa la strada in direzione sud, prosegue fino alla località Monte Fano a quota 999 da dove segue verso est fino a congiungersi con la strada Ruzzano-Scurano a quota 646; prosegue verso sud - est, seguendo il Fosso della Massagna fino a congiungersi con il Torrente Enza, lo segue in direzione nord costeggiando il territorio comunale di Neviano degli Arduini fino al territorio del comune di Traversetolo. Da qui, seguendo il confine fra le provincie di Parma e Reggio Emilia, discende tale corso d'acqua e raggiunge in prossimità di San Polo d'Enza il punto dal quale è iniziata la delimitazione.

04A06531

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 maggio 2004.

Sostituzione del liquidatore della piccola società cooperativa «Tora centro servizi» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto il proprio decreto dell'11 maggio 2004, con il quale, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile, ha nominato il dott. Perino Roberto liquidatore della piccola società cooperativa «Tora centro servizi» a r.l., già posta in liquidazione volontaria in data 26 marzo 2001;

Vista la nota del 26 maggio 2004, con la quale il predetto liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico per motivi di salute;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore rinunciatario;

Decreta:

Il dott. Cestaro Giuseppe, nato a Ceraso (Salerno) il 18 gennaio 1968 e con studio in Torino - C.so Vinzaglio n. 16, è nominato liquidatore della piccola società cooperativa «Tora Centro Servizi» a r.l., con sede legale in Torino - via Boucheron n. 13, in sostituzione del dott. Perino Roberto rinunciatario.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 28 maggio 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A06493

DECRETO 7 giugno 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Finzioni» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto il proprio decreto dell'11 maggio 2004, con il quale, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile, ha nominato la dott.sa Mellica Silvia liquidatore della società cooperativa «Finzioni» a r.l., già posta in liquidazione volontaria in data 4 febbraio 2002;

Vista la nota del 27 maggio 2004, con la quale il predetto liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico per temporanei improrogabili impegni lavorativi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore rinunciatario;

Decreta:

Il dott. Taverna Salvatore, nato a Sersale (Catanzaro) il 29 ottobre 1954 e con studio in Torino - Corso Tassoni n. 25, è nominato liquidatore della società cooperativa «Finzioni» a r.l., con sede legale in Torino - Via Pigafetta n. 65, in sostituzione della dott.ssa Mellica Silvia rinunciataria.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente della data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 7 giugno 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A06492

DECRETO 8 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «P.S.C. Marianna» a r.l., in Mesagne.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1998 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «P.S.C. Marianna» a.r.l., con sede in Mesagne, posizione n. 2461/286839 costituita per rogito notaio dott. Benedetto Petrachi in data 6 ottobre 1997, repertorio n. 26378, registro imprese n. 226345, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A06481

DECRETO 8 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ortofrutticola Conserve Torrese» a r.l., in Torre Santa Susanna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato

i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1998 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Ortofrutticola Conserve Torrese» a r.l. con sede in Torre Santa Susanna posizione n. 1015/166868, costituita per rogito notaio dott. Michele Adami in data 8 febbraio 1979, repertorio n. 90213, registro imprese n. 1924 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A06482

DECRETO 8 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Sociale Pluriserv» a r.l., in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1997 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Sociale Pluriserv» a r.l., con sede in Francavilla Fontana, posizione n. 2281/266643, costituita per rogito notaio dott. Fran-

cesco Rinaldi in data 7 febbraio 1994, reprtorio n. 1289 registro imprese n. 7620, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A06483

DECRETO 8 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio di solidarietà e cooperazione» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies.* In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1987 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997.

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio di solidarietà e cooperazione» a r.l. con sede in Brindisi, posizione n. 1566/212177 costituita per rogito notaio dott. Ernesto Narciso in data 30 maggio 1985, repertorio n. 19304, registro imprese n. 3687 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A06484

DECRETO 8 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «S. Angelo» a r.l., in Erchie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies.* In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1989 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore € 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «S. Angelo» a r.l., con sede in Erchie, posizione n. 1659/217672 costituita per rogito notaio dott. Aldo Perrone in data 25 gennaio 1986, repertorio n. 5314, registro imprese n. 4019 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A06485

DECRETO 8 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Carciofo di Tuturano» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies.* In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1998 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Carciofo di Tuturano» a r.l. con sede in Brindisi frazione Tuturano, posizione n. 2157/252811 costituita per rogito notaio dott. Luigi Colucci in data 5 aprile 1991, repertorio n. 10282 registro imprese n. 6520 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A06486

DECRETO 8 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Caelium» a r.l., in Ceglie Messapica.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1985 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Caelium» a.r.l. con sede in Ceglie Messapica, posiz. n. 1550/211574 costituita per rogito notaio dott. Caterina Mardesic in data 20 maggio 1985, rep. n. 2525, registro imprese n. 3678 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A06487

DECRETO 8 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Puglia» a r.l., in San Pietro Vernotico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1997 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore

a € 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Puglia» a.r.l., con sede in San Pietro Vernotico, posiz. n. 1672/48318 costituita per rogito notaio dott. Luigi Colucci in data 12 marzo 1986 rep. n. 133363 registro imprese n. 4075 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A06488

DECRETO 9 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Parco Bellavista coop. a r.l.», in Ceccano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M.O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 febbraio 2004 eseguito nei confronti della società cooperativa «Parco Bellavista coop. a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Parco Bellavista coop. a r.l.», con sede in Ceccano, costituita a rogito notaio dott. Francesco Raponi in data 25 febbraio 1997, repertorio n. 15740, registro imprese n. 67136/97 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, B.U.S.C. n. 1702/277829 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 9 giugno 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A06449

DECRETO 9 giugno 2004.

Scioglimento di varie società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle sottoelencate società cooperative:

busc	denominazione	sede	indirizzo	notaio	cost.	repert.	reg soc
1878	COOPERATIVA EDIFICATRICE ALBA DI MONTESPERTOLI	Montespertoli	Piazza Machiavelli n. 13	Alfredo Tonini	20378	8068	12817
2095	AGRICOLA DELLE BRESCIANE	Firenze	Via Ghibellina n. 121	Antonio Stame	17097	7943	8160
2152	UNISCAF UNIONE NAZIONALE SOTTUFFICIALI IN CONGEDO DELL'AERONAUTICA	Firenze	Via S. Gallo n. 25/b	Alfredo Tonini	18432	4036	10011
2842	COOPER VICCHIO	Firenze	Via Nazionale n. 4	E. Enriques Agnoletti	26128	6980	20725
4524	FATTORIE RIUNITE LA MASSA	Greve in Chianti	Località Fattoria La Massa	Andrea Salani	30363	16740	36282
4706	CORECO CONSORZIO REGIONALE COOPERATIVE	Firenze	Via Campania n. 5	Gaspare Navetta	30809	16226	30758
5049	CORTO FILM	Firenze	Via delle Mantellate n. 9	Andrea Salani	32170	23002	50790
5058	FIAMME AZZURRE	Firenze	Via delle Mantellate n. 8	Licia Belisario	32339	111946	52016
5194	GEORES	Firenze	Via B. Scala n. 27/r	Luigi Aricò	398080	17544	55758
5485	MICHELANGELO	Firenze	Via Bruni n. 6	Mario Piccinini	34148	41274	64701

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Firenze, viale Lavagnini, 9 - Firenze, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Firenze, 9 giugno 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A06468

DECRETO 11 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Vinicola Sabina a r.l.», in Montopoli in Sabina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione n. 33 del 6 marzo 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale ispettivo della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nella condizione prevista dal precitato articolo;

Atteso che, nel caso in specie, non si rendi più necessario acquisire il parere del Comitato centrale delle cooperative, per come espresso dallo stesso nella riunione del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero delle attivià produttive del 17 luglio 2003, di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa agricola «Vinicola Sabina a r.l.», B.U.S.C. n. 355/122426, con sede in Montopoli in Sabina, costituita per rogito notaio Luigi Marchetti, in data 20 settembre 1972, repertorio n. 7229, iscritta al n. 867 del registro imprese presso la camera di commercio di Rieti.

Rieti, 11 giugno 2004

Il direttore provinciale: DIANA

04A06476

DECRETO 14 giugno 2004.

Sostituzione di un componente in seno alla speciale Commissione degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. di Bari, in rappresentanza della Associazione del terziario - commercio, turismo, servizi e ambiente (Assoter-Confcommercio).

IL DIRIGENTE PREPOSTO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. e, segnatamente, l'art. 46;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 citata;

Visto il proprio decreto n. 1410 del 17 febbraio 2003 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Bari;

Visto il proprio decreto n. 1413 del 17 febbraio 2003 di ricostituzione della speciale Commissione degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. di Bari;

Vista la nota n. 731/04 del 3 giugno 2004 con la quale la Associazione del terziario - commercio, turismo, servizi e ambiente (Assoter-Confcommercio) di Bari ha designato la sig.ra Divella Rosa a sostituire, quale componente del predetto organo collegiale, il sig. Ippolito Ernesto, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

La sig.ra Divella Rosa è nominata componente in seno alla speciale Commissione degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. di Bari in rappresentanza della Associazione del terziario - commercio, turismo, servizi e ambiente (Assoter-Confcommercio) di Bari ed in sostituzione del sig. Ippolito Ernesto, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 giugno 2004

Il dirigente preposto: NICASTRI

04A06489

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 16 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 6362 del 24 maggio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di Ferrara, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare per il giorno 19 maggio dalle ore 11 fino al termine della giornata;

Accertato che l'irregolare funzionamento è dipeso dall'adesione completa del personale all'assemblea sindacale promossa delle Organizzazione nazionali della CGIL, della CISL e della UIL, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 16/2004 dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ferrara;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ferrara il giorno 19 maggio dalle ore 11 fino al termine della giomata.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 16 giugno 2004

Il direttore regionale: IMBROGLINI

04A06609

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 28 aprile 2004.

Disposizioni applicative, relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004, di programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE, nel territorio dello Stato, per l'anno 2004.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il 1° maggio 2004 dieci nuovi Paesi entrano a far parte dell'Unione europea. Per i cittadini della Repubblica di Cipro e della Repubblica di Malta si applicano con effetto immediato tutte le norme comunitarie. I cittadini provenienti dai restanti otto Paesi - Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria - non godono di immediato libero accesso al mercato del lavoro comunitario.

La presente circolare, emanata in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004, indica per i cittadini degli otto Stati di nuova adesione summenzionati, le procedure da seguire per l'ingresso per lavoro subordinato e l'accesso al mercato del lavoro italiano, durante il periodo transitorio.

Con la legge 24 dicembre 2003, n. 380, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2004, supplemento ordinario n. 10, è stata autorizzata la «Ratifica ed esecuzione al Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con atto di adesione, allegati, protocolli, dichiarazioni, scambio di lettere e atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003».

Dal 1° maggio 2004, nei confronti dei cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, troveranno automatica applicazione tutte le vigenti disposizioni di diritto comunitario, ad eccezione degli articoli da 1 a 6 del regolamento 1612/68, la cui applicazione rimane sospesa per i primi due anni dalla data di adesione.

In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali potranno applicare le proprie misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, per disciplinare l'accesso dei cittadini degli Stati di nuova adesione al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali potranno inoltre continuare ad applicare tali misure sino alla fine del periodo di cinque anni dopo la data dell'adesione.

In conformità a quanto previsto dal Trattato di adesione ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, testo unico delle disposizioni concernenti, la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, con la presente circolare si impartiscono le istruzioni alle quali gli Uffici interessati dovranno attenersi, nel periodo transitorio di due anni dalla data dell'adesione, per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro subordinato e dei titoli di soggiorno ai lavoratori cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi.

Procedure per l'accesso al mercato del lavoro.

1. I cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi già occupati legalmente in Italia alla data del 1° maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi, godono di libera circolazione ai fini dell'accesso al mercato del lavoro. Per essi si applicano le procedure di accesso all'impiego subordinato in Italia previste per i cittadini dell'Unione europea.

Per dimostrare l'esistenza di questa condizione, il lavoratore dovrà dotarsi della certificazione rilasciata dalla direzione provinciale, del lavoro, previa esibizione della documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al periodo corrispondente.

2. I cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi in possesso dei requisiti necessari ad esercitare una attività di lavoro autonomo, godono di libera circolazione ai fini dell'accesso al mercato del lavoro. Per essi si applicano le procedure di accesso all'impiego autonomo in Italia previste per i cittadini comunitari.

3. Ai cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi che dal 1° maggio 2004 intendono accedere al mercato del lavoro italiano per lavoro subordinato, si applicherà la procedura di seguito indicata.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004 fissa il limite entro cui è ammesso l'accesso al mercato del lavoro italiano da parte dei cittadini degli otto Paesi summenzionati per l'anno 2004, prevedendo una quota ulteriore di 20.000 rapporti di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, instaurabili da parte di datori di lavoro operanti in Italia.

Tale quota è aggiuntiva per l'anno 2004 rispetto a quelle già programmate, con riferimento alle medesime nazionalità, dai due precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003.

Il datore di lavoro che intende procedere all'assunzione di un lavoratore, cittadino di uno degli otto Stati di nuova adesione, è tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro con le seguenti modalità semplificate.

La domanda, redatta in bollo sul modello appositamente predisposto (reperibile sul sito web ministeriale www.welfare.gov.it o presso le DPL — Direzioni provinciali del lavoro), deve essere indirizzata alla direzione provinciale del lavoro competente per la località ove è resa la prestazione lavorativa e deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre alla ragione sociale (se trattasi di azienda), i seguenti elementi:

le complete generalità del richiedente (accompagnate dalla fotocopia di valido documento di identità ovvero di passaporto se non si tratta di cittadino italiano e, nel caso di cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia, anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità);

le complete generalità del lavoratore richiesto (accompagnate dalla fotocopia di passaporto in corso di validità);

le condizioni lavorative offerte (CCNL applicato, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione lorda mensile, orario di lavoro che non deve essere inferiore a 20 ore settimanali nel caso di tempo parziale, località d'impiego, tipologia contrattuale: a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale).

Alla domanda deve essere allegato il contratto di lavoro - redatto sul modello appositamente predisposto (reperibile sul sito web ministeriale www.welfare.gov.it o presso le DPL) - stipulato con il cittadino proveniente dallo Stato di nuova adesione, la cui efficacia è sottoposta alla condizione dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione al lavoro da parte della direzione provinciale del lavoro e dell'effettiva presentazione della domanda della relativa carta di soggiorno alla Questura.

A pena di irricevibilità, la domanda e l'allegato contratto di lavoro, devono essere trasmessi mediante raccomandata spedita dagli Uffici postali dotati di affrancatrice dalla quale risulti oltre alla data anche l'ora dell'invio. Più richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente.

L'inoltro della raccomandata sarà possibile a decorrere dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004. Dalla stessa data tutte le richieste riferite ai cittadini di Stati di nuova adesione cui si applica il regime transitorio dovranno essere obbligatoriamente presentate secondo le modalità stabilite dalla presente circolare.

a) Le richieste spedite in data anteriore al giorno di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004, potranno essere prese in considerazione esclusivamente nell'ambito delle quote di cui ai due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003.

b) le istanze riferite ai cittadini di Stati di nuova adesione, non rientranti nelle quote assegnate a ciascuna DPL nell'ambito dei due precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003, andranno riformulate.

c) le richieste presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto relativo ai cittadini di Stati di nuova adesione, se rientranti nelle quote dei due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003, la cui istruttoria si esaurisca in epoca successiva alla data di pubblicazione dello stesso, seguiranno il rilascio delle relative autorizzazioni le modalità semplificate introdotte dalla presente circolare.

Ai fini dell'evasione delle richieste inoltrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004, le direzioni provinciali del lavoro dovranno provvedere al relativo esame secondo l'ordine della data di spedizione della raccomandata. In caso di parità di data sarà accordata priorità alla domanda il cui orario di spedizione, rilevabile dal timbro postale, risulti antecedente.

Il mero ricevimento da parte delle DPL della raccomandata contenente la richiesta di autorizzazione non vincola l'amministrazione all'accoglimento della domanda stessa, che rimane condizionato alla verifica della disponibilità della quota.

Le direzioni provinciali, una volta completata la fase istruttoria con esito positivo, rilasciano l'autorizzazione al lavoro redatta su modello appositamente predisposto.

L'autorizzazione è rilasciata mediante l'utilizzo della quota corrispondente localmente assegnata sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003, se ancora disponibile. Se tale quota è esaurita, l'Ufficio procedente rilascia l'autorizzazione a valere sulla quota nazionale aggiuntiva fissata in 20.000 unità dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004. Quest'ultima quota non sarà ripartita a livello regionale e, pertanto, le DPL, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dovranno utilizzare la procedura applicativa, messa a disposizione sulla rete internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che provvederà a definire le modalità di accesso e di utilizzo di tali procedure.

L'autorizzazione al lavoro rilasciata deve essere trasmessa, a cura delle direzioni provinciali del lavoro, al datore di lavoro richiedente ed alla Questura territorialmente competente, presso la quale dovrà recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato di durata pari a quella dell'autorizzazione stessa.

Si fa presente che il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini previsti, all'INPS e all'INAIL l'instaurazione del rapporto di lavoro, ed entro cinque giorni, al centro per l'impiego, l'assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito dell'atto autorizzativo in parola.

Tutti i lavoratori di Stati di nuova adesione autorizzati al lavoro con le procedure di cui sopra avranno libero accesso al mercato del lavoro dopo un periodo di lavoro ininterrotto pari o superiore a 12 mesi. Per dimostrare l'esistenza di questa condizione il lavoratore dovrà dotarsi della certificazione rilasciata dalla DPL, previa esibizione della documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al periodo corrispondente.

I datori di lavoro che intendono assumere cittadini dei Paesi di nuova adesione, in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio, sono tenuti anch'essi a presentare la relativa richiesta di autorizzazione al lavoro secondo la procedura indicata nella presente circolare.

Nei casi di ingressi fuori quota, previsti dall'art. 27, comma 1 del decreto legislativo n. 286/1998, il rilascio della relativa autorizzazione al lavoro a favore dei cittadini degli Stati di nuova adesione implica, comunque, la verifica delle condizioni previste dallo stesso art. 27 del medesimo decreto legislativo e dalle relative norme di attuazione.

Titoli di ingresso e di soggiorno per lavoratori subordinati.

I cittadini degli Stati di nuova adesione sono esonerati dal visto d'ingresso, ivi incluso quello per motivi di lavoro, per effetto dell'acquisizione della cittadinanza europea e in applicazione dell'art. 18 del Trattato che istituisce la Comunità europea, il quale stabilisce il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

La carta di soggiorno viene concessa ai cittadini dei nuovi Stati aderenti che intendano svolgere attività di lavoro subordinato, previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro rilasciata dalla direzione provinciale del lavoro. Tale carta ha durata pari a quella dell'autorizzazione al lavoro. Dopo un periodo di lavoro ininterrotto pari o superiore a 12 mesi può essere concessa la carta di soggiorno di validità quinquennale.

I cittadini dei Paesi di nuova adesione in argomento che intendono svolgere attività di lavoro stagionale nel territorio dello Stato, sono esentati dalla richiesta della carta di soggiorno, purché siano in possesso di un contratto di lavoro vistato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare e dell'autorizzazione al lavoro rilasciata dalla direzione provinciale del lavoro, in base all'art. 3, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.

I cittadini degli Stati di nuova adesione, già presenti sul territorio dello Stato ed in possesso di permesso di soggiorno rilasciato a vario titolo e di durata superiore a tre mesi, possono richiedere la carta di soggiorno dal 1° maggio p.v. Gli stessi devono essere in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.

Dal 1° maggio p.v. non deve essere più apposto il nulla osta in calce all'autorizzazione al lavoro, previsto dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999; pertanto, le autorizzazioni giacenti presso le Questure devono essere restituite ai datori di lavoro, costituendo titolo idoneo per la richiesta della carta di soggiorno da parte del cittadino di cui trattasi.

Roma, 28 aprile 2004

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 261

04A06544

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica al «Santuario Maria SS. Del Pianto», in Fermo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 maggio 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica al «Santuario Maria SS. Del Pianto», con sede in Fermo (Ascoli Piceno).

04A06611

Riconoscimento della personalità giuridica alla parrocchia «San Pio da Pietrelcina», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 maggio 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla parrocchia «San Pio da Pietrelcina», con sede in Roma.

04A06610

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita del SS. Sacramento e Rosario», in Campofilone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 maggio 2004, viene estinta la «Confraternita del SS. Sacramento e Rosario», con sede in Campofilone (Ascoli Piceno).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di S. Bartolomeo, con sede in Campofilone (Ascoli Piceno).

04A06612

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla «Confraternita di S. Bartolomeo» di Genova-Quarto, in Genova

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 maggio 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Confraternita di S. Bartolomeo» di Genova-Quarto, con sede in Genova.

04A06613

Riconoscimento della personalità giuridica civile alla parrocchia «Santo Volto», in Torino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 maggio 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla parrocchia «Santo Volto», con sede in Torino.

04A06614

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per l'intervento di adeguamento degli impianti per la produzione di benzina e gasoli, della raffineria ISAB Impianti Nord di Priolo Gargallo, presentato dalla società ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2004/13234 del 1º giugno 2004 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la richiesta avanzata dalla società ERG Raffinerie Mediterranee s.r.l., relativa alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, sulla base dei criteri di selezione di cui all'allegato III della direttiva CE 97/11 per l'intervento di adeguamento degli impianti per la produzione di benzina e gasoli finiti con 50 e 10 ppm di zolfo della raffineria ISAB Impianti Nord di Priolo Gargallo (SR), proposto dalla società ERG Raffinerie Mediterranee s.r.l., ritenendo che l'adeguamento impiantistico in esame possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 e successive disposizioni subordinatamente all'attuazione delle misure mitigative individuate dal proponente nel progetto presentato, nonché al rispetto della prescrizione sul livello del rumore, che dovrà essere opportunamente monitorato prima e dopo le modifiche di impianto richieste, in modo da accertare che non si verifichi un incremento dei livelli di rumore presso i recettori.

Il testo integrale del citato parere è disponibile nel sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/esclusionivia.htm detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cu all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A06561

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per il progetto di adeguamento e di ammodernamento del ciclo di desolforazione gasoli, della raffineria di Falconara Marittima, presentato dalla società API S.p.a. - Raffineria di Falconara Marittima.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2004/13232 del 1º giugno 2004 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la richiesta avanzata dalla società API S.p.a. - Raffineria di Falconara Marittima, relativa alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, sulla base dei criteri di selezione di cui all'allegato III della direttiva CE 97/11 per l'intervento di adeguamento e di ammodernamento del ciclo di desolforazione gasoli in attuazione della direttiva «Auto Oil» della raffineria di Falconara Marittima (AN), proposto dalla società API S.p.a., ritenendo che l'adeguamento impiantistico in esame possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 e successive disposizioni subordinatamente all'attuazione delle misure mitigative individuate dal proponente nel progetto presentato.

Il testo integrale del citato parere è disponibile nel sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/esclusionivia.htm detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cu all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A06562

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla Manneheimer Lebenversicherung AG alla Protektor Lebenversicherungs-AG, entrambe con sede in Germania.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, da notizia che l'Autorità di vigilanza tedesca ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla Manneheimer Lebenversicherung AG alla Protektor Lebenversicherungs-AG, entrambe con sede in Germania.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

04A06543

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401150/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.